



PROVINCIA
DI COSENZA

Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del Comune di Corigliano-Rossano
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220 – 632 – 393 - 274
Sito internet: www.provincia.cs.it
Pec: sua@pec.provincia.cs.it

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento di servizi

“Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento ed altri servizi di Igiene Urbana”

CIG: 924793448F – Cod. Gara: 22SUA007

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 252 del 28/12/2022 Reg. Gen n. 2161 e successiva determina n. 90 del 14/04/2022 R.G. n. 647 il Comune di Corigliano-Rossano ha indetto procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. (d'ora in poi anche “Codice”) per l'affidamento del **“Servizio di Raccolta, Trasporto, Trattamento e altri servizi di Igiene Urbana”** dal valore complessivo di **€ 57.816.880,00 + IVA**, in conformità alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al [DM 13 febbraio 2014](#) Ministero della transizione ecologica, in G.U. n. 58 dell'11 marzo 2014.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero della Transizione ecologica: [I Criteri ambientali minimi | Ministero della Transizione Ecologica \(mite.gov.it\)](#).

La procedura di gara verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016) in modalità telematica dalla SUA.CS della Provincia di Cosenza per come previsto dalla convenzione stipulata in data **19/06/2018**, mediante la piattaforma di *e-procurement* (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>.

L'affidamento avviene mediante **procedura aperta** con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il **Geom. Carmine Grispio**, dipendente del Settore Ambiente e Energia del Comune di Corigliano-Rossano.

Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono dettagliatamente indicate negli elaborati allegati tra i quali il progetto dei servizi. Il servizio oggetto del presente disciplinare di gara è da considerarsi, ad ogni effetto, di carattere pubblico essenziale e costituisce attività di pubblico interesse.

ART. 1 - PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla

Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile; -
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti presenti nel Menù Informazioni – Istruzioni e Manuali che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.comunecoriglianorossano.eu> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento indicato nel Menù Informazioni – Istruzioni e Manuali che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- essere in possesso di una **firma digitale valida**, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta (legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di idonei poteri di firma) rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14; iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (**PEC**);
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (**SPID**) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- essere in possesso delle credenziali (**username e password**) di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile al menù "Area Riservata" del Portale cliccando sul link "Registrati";
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", reperibile nella sezione "Istruzioni e Manuali" del menù INFORMAZIONI del Portale;
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

ART. 2 – DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 La documentazione di gara comprende:

1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti e approvato con Determinazioni del Settore 13 Ambiente ed Energia n. 252 del 28/12/2021 Reg. Gen. n. 2161 e n. 127 del 31/05/2022 Reg. Gen. n. 875, e con determinazione del Settore Affari Generali relativa all'approvazione degli atti di gara, comprensive dei seguenti documenti:

ELABORATI AMMINISTRATIVI

Il Disciplinare di gara

Il Bando di gara

MODELLI

Allegato A_istanza di partecipazione

Allegato B_dichiarazione art. 80

Allegato C_Dichiarazione cessati dalle cariche

Allegato D_Dichiarazione ausiliaria

Allegato E_Fac-simile contratto di avvalimento

Allegato F_impegno rti

Allegato G_dichiarazione di presa visione dei luoghi (sopralluogo)

ELABORATI TECNICI

Capitolato speciale d'Appalto

Relazione tecnico-illustrativa

Duvri-preliminare

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative alla fase di gara, come ad esempio l'attivazione del soccorso istruttorio, **avverranno attraverso la Piattaforma;**

Le comunicazioni relative: f) all'aggiudicazione definitiva; g) al sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; h) alla richiesta di offerta migliorativa; i) al sorteggio di cui all'articolo 21; j) richiesta di sopralluogo (non obbligatorio); k) eventuali rinnovi contrattuali **avvengono utilizzando un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato (Pec) ai sensi del Regolamento eIDAS.**

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo delle forme di comunicazione tramite PEC, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 3 OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'Appalto è la gestione del ***“Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento ed altri servizi di Igiene Urbana”*** le cui caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) ed in tutti gli altri documenti di gara.

L'appalto è costituito da un **unico lotto** poiché la suddivisione in lotti penalizzerebbe l'omogeneità dei servizi da prestare, che sono di carattere pubblico essenziale e attività di pubblico interesse, comportando inaccettabili disparità di trattamento tra gli utenti.

Tabella 1

n.	Descrizione servizio	CPV	P (Principale) o S (Secondario)	IMPORTO
A1	Totale costo del servizio a base di appalto per la durata di 5+2 anni	90511000-2 (Raccolta rifiuti solidi urbani)	P (Principale)	€ 78.134.130
A2	Derattizzazione e disinfestazione	90700000-4 - Servizi ambientali	S (Secondario)	€ 343.636
A3	Diserbo e sfalcio	90610000-6 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade	S (Secondario)	€ 687.271
A4	Piano spiagge	90680000-7 - Servizi di pulizia di spiagge	S (Secondario)	€ 876.333
A5	Disostruzione caditoie	90400000-1 - Servizi fognari	S (Secondario)	€ 214.832
A6	Smaltimento carcasse	90510000-5 - Trattamento e smaltimento dei rifiuti	S (Secondario)	€ 151.845
A	TOTALE			€ 80.408.047
COSTI DEL SERVIZIO				
B	Costi della sicurezza per l'esecuzione del DUVRI, non soggetti a ribasso per 5+2 anni			€ 3.325
C	Costo del servizio soggetto a ribasso (A – B)			€ 80.411.372
D	Costi della manodopera (soggetti a ribasso)			€ 61.957.968
E	Iva al 10% sul totale del costo del servizio (A)			€ 8.040.805
F	Importo complessivo ivato a base di gara per 5+2 anni (A+B+E)			€ 88.452.177
CANONE ANNUO				
I)	Canone annuo del servizio, primi 5 anni			€ 11.562.901
I)	Canone annuo del servizio, ulteriori 2 anni			€ 11.296.770
II)	Costo annuo della sicurezza per la esecuzione del DUVRI non soggetti a ribasso			€ 475
III)	Costo del canone annuo (I-II), primi 5 anni			€ 11.563.376
III)	Costo del canone annuo (I-II), ulteriori 2 anni			€ 11.297.245
IV)	Iva al 10% sul totale del canone annuo, primi 5 anni			€ 1.156.290
IV)	Iva al 10% sul totale del canone annuo, ulteriori 2 anni			€ 1.129.677
V)	Importo complessivo del canone annuo (I+IV), primi 5 anni			€ 12.719.191
V)	Importo complessivo del canone annuo (I+IV), ulteriori 2 anni			€ 12.426.447

Per i primi 5 anni d'appalto, l'importo annuo a base d'asta, determinato sulla base dell'entità del servizio richiesto, compresi gli oneri per i rischi interferenziali (€ 475) che non sono soggetti a ribasso, è pari a € **11.563.376** oltre iva al 10% pari a € **1.156.337,60** per un totale di € **12.719.713,60**.

Per i successivi 2 anni d'appalto, l'importo annuo a base d'asta, determinato sulla base dell'entità del servizio richiesto, compresi gli oneri per i rischi interferenziali (€ 475) che non sono soggetti a ribasso, è pari a € **11.297.245** oltre iva al 10% pari a € **1.129.677** per un totale di € **12.426.447**.

L'importo totale per i sette anni compresi gli oneri per i rischi interferenziali (€ 3.325) che non sono soggetti a ribasso è pari ad € **80.411.372** oltre iva al 10 % pari a € **8.040.805** per un totale di € **88.452.177**;

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio Comunale.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende **i costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad Euro € **61.957.968** annui.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto è di cinque (5) anni + due (2) anni di rinnovo condizionato ai sensi dell'art. 5 del Capitolato d'Appalto, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Ricorrendone i presupposti, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La data di scadenza del contratto potrà essere anticipata per l'intervenuta attuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito regionale (D.lgs n. 152/2006), già istituita con Legge Regionale n. 14/2014 senza che l'Appaltatore possa vantare pretese di alcun genere nei confronti dell'Amministrazione, se non il pagamento dei canoni per i servizi effettivamente svolti sino a quel momento ed il riconoscimento del valore residuo delle attrezzature già fornite (contenitori, sacchi, mastelli, pattumiere e simili).

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare di ulteriori altri 2 (due) anni il contratto per una durata complessiva di 5 (cinque) anni + 2 (due) anni. Tale rinnovo risulta condizionato:

- al raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 71% da conseguire alla fine dei primi 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto, come media dell'ultima annualità. Tale percentuale di raccolta differenziata deve essere calcolata sulla base del metodo individuato dalla Regione Calabria, considerando il periodo di decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto;

oppure

- nel non aver accumulato alla fine dei primi 5 anni di affidamento un totale di penali, commissionate ai sensi dell'Articolo 47 - Penali del presente CSA, pari al 3% dell'ammontare della base d'asta annuale.

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, così per come disposto dall'art. 29 del D.L. del 27/01/2022 n. 4, è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 (dieci) per cento [10%] rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

3.4 CPV: 90511000-2 (Raccolta rifiuti solidi urbani) principale

3.5 ISTAT: 078157

ART.4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZION

4.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- 4.1.1 operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 e 48 del Codice;
- 4.1.2 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'articolo 45 del Codice nonché del presente bando di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice, nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento.

4.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
 - **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
 - **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
- **Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

4.3 Nelle ipotesi di cui all'art. 48 del Codice ai fini della partecipazione non è indispensabile la costituzione con atto formale ma è sufficiente che nella domanda, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. È espressamente richiesto che l'atto costitutivo, ovvero l'impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti:

- a) l'indicazione dell'impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;
- b) la suddivisione percentuale tra le associate/associande e componenti dei Consorzi ordinari degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel bando di gara. La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica-organizzativa della stessa, secondo le indicazioni dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010;
- c) ove sia previsto il ricorso al comma 5 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 (impresa cooptata), tale circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d'impegno.

4.4 I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. È vietata l'associazione in partecipazione. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore

4.5 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

4.5.1 le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

4.5.2 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

4.5.3 l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;

4.5.4 sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;

4.5.5 ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, la condizione di essersi avvalso dei piani individuali di emersione e che gli stessi non si siano conclusi;

4.5.6 condizioni di partecipazione plurima di cui all'art. 48 c. 7 del d.lgs. n. 50/2016 (è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete).

4.6. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

4.7. I concorrenti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali nel prosieguo indicati, (a tal fine si mette a disposizione l'Allegato A "Dichiarazioni amministrative/sostitutive di certificazioni").

4.8. Tutte le imprese partecipanti alla procedura, sia impresa singola che consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese, sia ausiliaria, in caso di avvalimento, devono, pena esclusione, accettare il patto di integrità, allegato al presente bando e presentato insieme all'offerta (Allegato A.2 "Patto Integrità"). Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190).

ART. 5 - REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione** dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*c.d. white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede; oppure, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle *c.d. black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità (allegato) costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

ART. 6 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante **AVCpass** in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a)

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

- b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui al D. Lgs. 152/2006 - D.M. 3 giugno 2014, n. 120 per le seguenti categorie e classi:

➤ **Categoria 1, Classe E o superiore, comprendente anche tutte le sottocategorie:**

- Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani assimilati – classe C o superiore (popolazione inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti) per tutte e tre le sottocategorie:
- raccolta e trasporto di rifiuti urbani; - spazzamento meccanizzato; - gestione dei Centri di Raccolta;

- Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi – classe F o superiore (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate).

- Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi – classe F o superiore (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate). Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b)

- c) **Fatturato globale medio annuo**, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, non inferiore all'importo annuo d'appalto pari ad € **11.563.376** oltre iva nella misura di legge. Tale requisito è richiesto per la necessità di garantire la solidità della struttura aziendale e la solvibilità dell'impresa, tenuto conto che si tratta di un servizio pubblico essenziale che non può subire soluzioni di continuità.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico e la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- d) **Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto** riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore all'importo annuo posto a base di gara pari a € **11.563.376** IVA esclusa.

Il settore di attività oggetto dell'appalto è il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Tale requisito è richiesto per la necessità di garantire specifica professionalità e qualificazione del concorrente.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante copia conforme dei contratti eseguiti e/o delle fatture che riportano in modo specifico la prestazione svolta.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

e) **Idonee referenze bancarie** da parte di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 a comprova della capacità economica e finanziaria da esibire, a pena di esclusione, in originale in sede di formulazione dell'offerta (art. 86 comma 4 all. XVII parte I lett. a) D.Lgs n. 50/2016). In caso di R.T.I. la capogruppo dovrà produrre non meno di due referenze bancarie e le mandanti almeno una. Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del bando di gara.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c)

- f) **Esecuzione negli ultimi tre anni** di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati nei confronti di enti Pubblici e/o privati per un importo complessivo non inferiore all'importo annuo posto a base di gara pari a € **11.563.376** IVA esclusa.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:/+

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

g) Possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 14000** e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, o prove relative all'impiego di misure equivalenti (EMAS). Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (vedi art.87 del Codice), nonché in conformità al criterio 4.2 punti 1) e 2) dell'allegato I (CAM) al D.M. 13 febbraio 2014.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alle norme.

Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art.5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

h) Possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9000** e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, o prove relative all'impiego di misure equivalenti.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art.5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

“Requisiti di idoneità”

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al Paragrafo **“Requisiti di idoneità”** lettera a) deve essere posseduto da:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- a. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al Paragrafo “**Requisiti di idoneità**” lettera b) relativo all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali deve essere posseduto dalla mandataria e dalle mandanti che sono individuate in sede di gara quali soggetti che, all’atto dell’esecuzione del contratto, svolgeranno direttamente i servizi per i quali possiedono la relativa iscrizione.

“Requisiti di capacità economica e finanziaria”

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo “**Requisiti di capacità economica e finanziaria**” lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al paragrafo “**Requisiti di capacità economica e finanziaria**” lettera b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

Nell’ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale (Raccolta rifiuti solidi urbani) dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria.

Nel **raggruppamento misto** si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.

“Requisiti di capacità tecnica e professionale”

Nell’ipotesi di **raggruppamento temporaneo orizzontale** il requisito di cui al paragrafo “**Requisiti di capacità tecnica e professionale**” lettera f) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti (dal raggruppamento nel suo complesso). Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell’ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** il requisito per la prestazione principale deve essere posseduta dalla mandataria.

I requisiti di cui al precedente paragrafo “**Requisiti di capacità tecnica e professionale**” lettere g) e h) devono essere posseduti da tutti i soggetti nel caso di raggruppamento orizzontale che nel caso di raggruppamento verticale o misto.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al Paragrafo “**Requisiti di idoneità**” lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le consorziate eventualmente indicate in sede di gara.

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali di cui al Paragrafo “**Requisiti di idoneità**”, lettera b) deve essere posseduto dal consorzio o dalle imprese consorziate indicate in sede di gara.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale**, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.
- a. I requisiti circa il possesso delle Certificazioni di qualità sono posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati indicati in sede di gara.

ART. 7 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89 comma 10, del D.Lgs. 50/2016, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il ricorso all'avvalimento per la Certificazione di qualità UNI ISO EN 9001 comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio **DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nell'allegato "Domanda di partecipazione – Ausiliaria".

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo "COMUNICAZIONI", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della

richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 8 - SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 106, comma 1, lettera d\)](#), il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni definite come principali nell'art. 3 del presente Disciplinare. Per quanto non qui specificato, è ammesso il subappalto secondo le disposizioni del l'art. 105 del Codice. Nel DGUE dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto. In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale. **Si fa presente che qualora tale dichiarazione manchi del tutto, l'Amministrazione non autorizzerà richieste successive di subappalto.**

ART. 9 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- a. una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto (**pari a € 1.156.337,60**) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- a. una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- a. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale;

- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 1) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 3) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 4) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - a. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - b. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 5) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 6) riportare l'autentica della sottoscrizione;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; In tal caso dovrà essere trasmessa in originale al protocollo entro la data stabilita quale termine ultimo per la presentazione delle offerte al Protocollo dell'Ente.
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20

del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 10 SOPRALLUOGO

I concorrenti interessati alla partecipazione alla gara, obbligatoriamente e a pena di esclusione, devono eseguire, previo appuntamento da concordarsi con il SETTORE 13: AMBIENTE ED ENERGIA del Comune di Corigliano-Rossano, un sopralluogo presso il territorio comunale di per procedere alla ricognizione dei luoghi in cui verrà svolto il servizio, per acquisire ogni informazione utile alla formulazione dell'offerta, all'erogazione ottimale della prestazione ed al rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali. Le informazioni di cui all'art.2 del CSA dovranno essere accertate dai concorrenti, con particolare riferimento allo stato delle apparecchiature in dotazione agli esercizi commerciali e alla viabilità.

A seguito del sopralluogo obbligatorio, il SETTORE 13 del Comune rilascerà un'attestazione di avvenuta presa visione come da allegato ("attestato Presa Visione dei luoghi") che dovrà essere allegata in originale, a pena di esclusione, alla documentazione di gara.

Non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura dei servizi da eseguire sia sui luoghi di esecuzione.

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ambiente.coriglianorossano@asmepec.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 23/06/2022.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestato di presa visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione, rilasciato dalla stazione appaltante, è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

ART. 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **500,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020 in attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020> o successiva delibera.

N.B.: indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 08/07/2022 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'“OFFERTA” è composta da:

Busta A – Documentazione amministrativa;

Busta B – Offerta tecnica;

Busta C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:

14.1 Dichiarazione firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto riportato nell'**Allegato A "Istanza di partecipazione"**, nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Istanza di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

Si precisa che:

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorzziata). Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a.a.i.1.a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - a.a.i.1.b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - a.a.i.1.c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria,

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

14.2 Dichiarazioni amministrative e sostitutive di certificazione, rese in conformità all'Allegato B "Dichiarazione art. 80", con le quali il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste all'art. 80 del Codice comma 1, lettere a), b), b-bis, c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter, d), e), f), f-bis, f-ter), g), h), i), l), m), né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001.

Tale documentazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del candidato o dal soggetto regolarmente munito dei poteri di firma;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazioni Allegato B> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

La sottoscrizione del documento con le medesime forme prescritte per l'istanza di partecipazione.

Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 nonché quella di cui al co. 5 lett. l) del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati dall'art. 80, co.3, del Codice, oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.*(In un'ottica di semplificazione degli adempimenti imposti all'impresa partecipante alla gara ed in adesione all'interpretazione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 30 luglio 2014, il legale rappresentante dell'impresa può dichiarare altresì l'assenza delle condizioni ostative anche con riferimento ai direttori tecnici, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ai procuratori speciali della società muniti di potere di rappresentanza, ai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c., ai titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara).*

14.3. Dichiarazioni amministrative e sostitutive di certificazione relative ai soggetti cessati dalla carica redatte sulla base del modello di cui all'Allegato C.

Qualora il legale rappresentante che sottoscrive le dichiarazioni sostitutive non voglia dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, anche per conto di tutti gli altri soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 80 del Codice, le dichiarazioni devono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, e di conseguenze sottoscritte digitalmente da ciascuno degli interessati.

14.4 MODELLO DI DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) secondo il modello adottato dal MIT:

- dal legale rappresentante del concorrente;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura;

Si precisa che nella Parte II:

Lettera A: Informazioni sull'operatore economico, dovranno essere dichiarati i dati identificativi dell'operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione.

Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, dovranno essere riportati i dati identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta): del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (cfr. Cons. di Stato, A.P. 6.11.2013, n. 24: per "socio di maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%).

Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori si fa riferimento a quanto stabilito dal Cons. di Stato, A.P. n. 23/2013.

N.B. i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di trasmissione della presente lettera di invito.

Lettera C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) - Avvalimento), da compiliarsi solo in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, dovranno essere indicati.

- I dati richiesti in caso di avvalimento;
- Dovrà inoltre essere allegata la documentazione indicata nel seguito della presente lettera di invito.

Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori:

Dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto.

In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

Parte III: Motivi di esclusione

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis c), d), e), f), e g), commi 2, 4 e 5 lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter) g), h), i), l), e m), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).
- L'operatore rende le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 (e smi);
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2011 (e smi) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Lettera A: Motivi di esclusione legati a condanne penali:

Il possesso del requisito di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l), dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 (in carica o cessati) indicando il nominativo dei singoli soggetti (cfr. Linea guida del MIT su compilazione DGUE del 18.7.2016).

Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs n. 50/2016 (e smi) anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Lettere:

- B. Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali;
- C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- D. Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro della Amministrazione aggiudicatrice o dell'Ente aggiudicatore.

Nella Parte IV Criteri di selezione

L'operatore economico concorrente dovrà rendere le informazioni di cui alle lettera A: IDONEITA';

Nella Parte VI Dichiarazioni finali

Dichiarazione resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (e smi), dal legale rappresentante dell'operatore economico, corredata dal documento di identità del dichiarante;

Il documento dovrà essere compilato digitalmente in formato XML (come da modello allegato sulla piattaforma di gara) ed inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

14.5 Documento attestante la prestazione della garanzia per la partecipazione alla gara di cui all'art 93 del Codice (e di cui al precedente paragrafo 10). Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art 93 comma 8 del Codice, deve essere obbligatoriamente allegato anche l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all'art 103 del Codice.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, dovrà essere presentata copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice;

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impresa, la cauzione deve riportare il nominativo di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Garanzia Provvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale del contraente e del garante in formato p7m.

14.6 (eventuale) Dichiarazione di avvalimento (redatta sulla base del modello di cui all'Allegato D) con la quale il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 - dichiara di avvalersi dei requisiti tecnici-economici-organizzativi di un altro soggetto, e a tal fine allega alla domanda di partecipazione:

- a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti speciali necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 48 del Codice;

14.7.1 Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine, il **contratto di avvalimento, redatto sulla base del modello di cui all'Allegato E)** contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, pertanto, ai sensi dell'art. 88 del DPR 207/2010, ancora in vigore, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Inoltre, lo stesso deve contenere la previsione di un corrispettivo in favore dell'impresa ausiliaria.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

14.8 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.

Si precisa che, lo stesso qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, **a pena di esclusione dalla gara.**

Il documento potrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Passoe> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

14. 9. (eventuale) Dichiarazione di impegno alla costituzione di RTI in caso di aggiudicazione, redatta sulla base del modello di cui all'Allegato F)

14.10 Documentazione a corredo

Il concorrente, inoltre, allega:

- a. copia di un documento d'identità del sottoscrittore (Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore). In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio è necessario allegare copia del documento di identità, non firmata digitalmente, del legale rappresentante di ogni impresa componente il raggruppamento o consorzio. **Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.**
- b. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con

la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”;

- c. Attestazione del pagamento dell'imposta di bollo. È obbligatoria inoltre l'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo come di seguito specificato. L'istanza di ammissione alla gara o l'offerta economica dovranno essere rese legali mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00 L'imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il mod. F23 dell'Agenzia delle Entrate, messo a disposizione in formato editabile, indicando il codice 456T.

Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF ed allegata alla documentazione.

14.11 (INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)

Con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

In caso di concorrenti riuniti, o che intendono riunirsi, la documentazione prescritta dal presente bando per l'impresa partecipante deve essere prodotta per ciascuna di esse anche dagli altri operatori, fatta eccezione della cauzione provvisoria.

In caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui agli art. 47 e 48 del codice, non ancora costituiti, l'offerta stessa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché la percentuale di quota di partecipazione degli stessi nel raggruppamento

Tutte le eventuali dichiarazioni/documentazioni di cui sopra, e, a seconda dei casi descritti nel seguito del presente paragrafo, dovranno essere inviate in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Partecipazione in forma associata> ed essere sottoscritte con firma digitale p7m:

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

► atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

► dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

► mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

► dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

► atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

► dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

► dichiarazione presentata e sottoscritta digitalmente da ciascun operatore economico componente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

► dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

► dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

N.B. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali verrà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti, in un qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice.

Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:

- devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione;

- il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80 comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 0/2016);

- si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'art. 27, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008 e art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

- si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016). Si precisa che a partire dal 1° marzo 2018: il comma 986 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per l'anno 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha modificato tale cifra, dimezzandola e portandola pertanto ad un valore attuale pari a 5.000 euro;

- si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 (art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016).

Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore. Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.

La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a. comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- b. costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
- c. comporta la segnalazione all'ANAC ai fini dell'avvio del relativo procedimento finalizzato all'iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell'impresa dalla partecipazione alle gare;
- d. comporta altresì la segnalazione all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

ART. 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato DM 13 febbraio 2014 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di Gestione dei rifiuti Urbani" nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale dell'appalto.

La busta "B-Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) una dettagliata "Relazione Tecnico-Organizzativa" (in lingua Italiana), resa sotto forma di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/00, che esponga, i criteri e le modalità di organizzazione e di svolgimento di ciascuno dei Servizi oggetto dell'Appalto, anche sulla scorta delle indicazioni

minime contenute nel “Capitolato Speciale d’Appalto”, per i Servizi base, a misura e per eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi proposti dalla ditta.

La relazione non dovrà superare le 100 facciate (format interlinea 1,15, font. 11) formato A4, suddivisa secondo i criteri di valutazione qualitativa dell’offerta tecnica contenente tutti i dati di dettaglio; alla relazione potranno essere allegate massimo n°20 tavole esemplificative a supporto.

La relazione deve essere strutturata in modo che possano evincersi tutti gli elementi richiesti per l’attribuzione dei punteggi relativi al merito tecnico, secondo i criteri riportati nel prosieguo del presente disciplinare di Gara.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

Ai sensi dell’art. 95 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 48 punti (prima di eventuale riparametrazione) relativamente al punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Relazione Tecnica> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

2) il Piano di assorbimento del personale con accettazione della clausola sociale di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale Appalto e successivo art.23 del presente disciplinare di gara;

Il “Piano di assorbimento del personale”, ai sensi e per gli effetti delle Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" (Deliberazione A.N.AC. 13/2/2019 n. 114), dovrà illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico, declaratorie e mansioni individuate).

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_ClausolaSociale> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal concorrente, tale da non consentire la valutazione dei prodotti offerti da parte della Commissione giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara. L’Operatore economico deve inoltre dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016, quali tra le informazioni fornite, inerenti l’offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. Nel caso di aggiudicazione dell’appalto la documentazione tecnica presentata in sede di gara quale offerta migliorativa, dovrà essere oggetto di progettazione esecutiva a firma di tecnico abilitato.

ART. 16 - CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica presentata sul portale mediante l’inserimento del ribasso % offerto e upload del documento generato automaticamente dalla piattaforma e firmato digitalmente.

L’offerta, sottoposta ad **imposta di bollo**, dovrà contenere:

- a) il prezzo offerto in ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

- a) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle lavorazioni oggetto dell'appalto.
- b) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai precedenti punti.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_ Offerta Economica> ed essere sottoscritto con firma digitale p7m.

Si precisa inoltre:

- ai fini dell'espletamento della gara, si applicherà il disposto di cui all'articolo 95, commi 2 e seguenti del D.Lgs. 50/2016;
- i valori offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- non sono ammesse offerte a rialzo;
- in caso di discordanza tra il valore riportato a Sistema e quello indicato nel modulo di offerta, firmato digitalmente, prevarrà quello indicato in quest'ultimo;
- ai sensi dell'articolo 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016, l'Operatore economico dovrà quantificare a pena di esclusione i costi per la sicurezza aziendale.

L'Offerta non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Nella Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto in oggetto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del relativo contratto.

L'**imposta di bollo** potrà essere assolta mediante l'utilizzo del **modello F23** allegato in formato .pdf editabile

ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	Punteggio massimo
D. Offerta Tecnica	80
Q. Offerta Economica	20
Totale	100

17.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella di cui ai **Criteri valutativi dell'offerta tecnica** con la relativa ripartizione dei punteggi.

Fatto salvo il rispetto, pena l'esclusione, dei requisiti minimi indicati nel CSA, le valutazioni delle prestazioni rispetto a ciascun requisito, eseguite dai singoli commissari della commissione di gara, verranno effettuate sulla base della completezza espositiva e correttezza tecnica del dimensionamento e della validità tecnico / funzionale / ambientale / educativa delle soluzioni proposte per l'esecuzione dei servizi in appalto.

CRITERI VALUTATIVI DELL'OFFERTA TECNICA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESO	n.	SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESO	TIPO	CRITERI MOTIVAZIONALI	Metodo di attribuzione del punteggio
1. QUALITA' COMPLESSIVA DEI SERVIZI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI DEL PROGETTO TECNICO E PIANO DI ASSORBIMENTI O DEL PERSONALE	45,75	1.1 Organizzazione e complessiva della proposta dei servizi previsti dal Capitolato	30,5	1.1.1	Dettaglio tecnico-operativo di tutti i servizi base di cui al Capitolato	19,5	D	Dovranno essere elencati nella Relazione in appositi paragrafi con formattazione tabellare tutti i servizi previsti dal Capitolato e per ciascun servizio dovranno essere indicate le tipologie di squadre previste, i livelli CCNL previsti, il n. di personale impiegato, le attrezzature utilizzate, la tipologia ed il n. di mezzi, le ore annue della squadra, l'orario di massima della turnazione e il giorno previsto. Dovrà essere previsto un apposito paragrafo con il riepilogo complessivo di tutti i servizi in riferimento alle ore annue previste ed ai calendari giornalieri. Verrà valutata la completezza tecnica del progetto in riferimento a: il dettaglio e la coerenza complessiva dimensionamenti tecnici, la definizione di aspetti operativi (quali la tipologie e l'organizzazione delle squadre, il dettaglio delle attrezzature, dei prodotti e dei mezzi impiegati), l'esecutività della proposta (in riferimento alla calendarizzazione dei servizi, alle turnazioni e agli orari) in relazione alla migliore rappresentazione del contesto (rappresentazione con apposite cartografie delle aree di raccolta e dei carichi di lavoro e cartografie dei giri di raccolta individuati). Elemento di valutazione positiva risulta la presenza di appositi riepiloghi tabellari quali-quantitativi, conclusivi delle attività descrittive di cui sopra, del personale impiegato da configurarsi come riepilogo del Piano di assorbimento del personale (con indicazione dei livelli, delle ore anno, delle mansioni, etc), delle attrezzature (con indicazione delle tipologia, volumetria, accessoristica/componentistica, etc) e dei mezzi (tipologia, volumetria, motorizzazione, euro, data di immatricolazione, uso esclusivo, serigrafie, accessoristica, etc).	Metodo aggregativo-compensatore
				1.1.2	Qualità della proposta di organizzazione del servizio di raccolta presso le zone balenari durante la stagione estiva	0,5	D	Verrà valutata la completezza e la chiarezza espositiva della proposta di organizzazione del servizio di raccolta presso le zone balenari con particolare riguardo alla disponibilità a proporre servizi di raccolta che riescano ad essere adattabili alle necessità di una maggiore presenza di rifiuti sia in contesti specifici a forte valenza turistica che in relazione alle utenze non residenti nelle zone a forte dispersione territoriale	Metodo aggregativo-compensatore
				1.1.3	Organizzazione complessiva del sistema di raccolta presso le zone sparse	0,5	D	Verrà valutata la completezza tecnica del progetto in riferimento alla parte di organizzazione del servizio di raccolta presso tutta la zona a case sparse con le tipologie di mezzi impiegati, l'ottimizzazione di servizio la delimitazione delle zone individuate come a case sparse da rappresentarsi in apposite cartografie.	Metodo aggregativo-compensatore
				1.1.4	Piano operativo dei servizi di spazzamento manuale e meccanizzato	10	D	Dovranno essere predisposti 2 paragrafi distinti in relazione allo spazzamento manuale e meccanizzato. Verrà valutata la completezza tecnica del Piano operativo dello spazzamento manuale e meccanizzato in riferimento a: il dettaglio qualitativo e descrittivo delle mansioni previste, delle attrezzature impiegate, dei mezzi proposti. E ancora, la delimitazione delle aree di spazzamento, la proposta delle frequenze di spazzamento, l'individuazione dei giorni previsti per lo spazzamento. Relativamente allo spazzamento manuale verrà valutato positivamente l'individuazione di punti sensibili come parchi/giardini/ville e delle piazze principali del Comune in cui è necessario dare priorità di intervento. Le cartografie dello spazzamento manuale dovranno contenere l'indicazione di questi punti sensibili oltre che alla suddivisione per zone di spazzamento. Relativamente allo spazzamento meccanizzato verrà valutato positivamente l'individuazione delle modalità di gestione efficace delle zone centrali soggette a traffico, come anche l'individuazione di innovative modalità operative, come ad esempio l'utilizzo del braccio meccanico semovente motorizzato installato sulle spazzatrici per poter spazzare efficacemente anche con le auto in sosta. Le cartografie dello spazzamento meccanizzato dovranno contenere il dettaglio delle zone di raccolta.	Metodo aggregativo-compensatore
		1.2 Organizzazione e complessiva dei servizi di igiene urbana e servizi accessori	3,5	1.2.1	Piano di diserbo e sfalcio	1	D	Verrà valutato il dettaglio esecutivo delle attività di diserbo con prodotti a base naturale (con indicazione delle schede tecniche individuate, delle concentrazioni, delle attrezzature per l'irrorazione, etc) e delle attività di sfalcio meccanico con indicazione delle modalità di rimozione dei rifiuti sfalcati da terra, delle attività di organizzazione del piano operativo con indicazione delle modalità con cui verranno previsti e organizzati i divieti mobili. Particolare riguardo dovrà essere individuato nel determinare l'integrazione tra il piano di diserbo con prodotti a base naturale e il piano di sfalcio.	Metodo aggregativo-compensatore
				1.2.2	Piano di gestione dei cestini gettacarte	2	D	Verrà valutato positivamente il concorrente che avrà effettuato una ricognizione (censimento) sul territorio degli attuali cestini gettacarte. Il piano di gestione dei cestini gettacarte dovrà essere orientato a definire criteri di razionalizzazione per il corretto posizionamento dei cestini gettacarte in relazione alla densità abitativa ed ai punti ad alta frequentazione senza procedere ad un aumento ingiustificato dei cestini posto che la domanda di cestini gettacarte rimane sempre immutata. Un'ulteriore elemento di valutazione positiva è l'individuazione dei criteri con cui valutare il posizionamento di nuovi cestini o la sostituzione degli attuali.	Metodo aggregativo-compensatore
				1.2.3	Piano di disostruzione delle caditoie	0,5	D	Verrà valutata la completezza tecnica del dettagliare le attività previste, nell'individuazione per ogni tipologia di oggetto (griglie, caditoie, bocche di lupo, pozzetti, etc) le tipologie di intervento.	Metodo aggregativo-compensatore
		1.3 Piano spiagge	3	1.3.1	Piano spiagge servizi base	2	D	Verrà valutata la completezza tecnica del dettagliare le attività previste dal Capitolato	Metodo aggregativo-compensatore
				1.3.2	Piano spiagge interventi migliorativi	1	D	Verrà valutata la qualità degli interventi migliorativi proposti	Metodo aggregativo-compensatore

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESO	n.	SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESO	TIPO	CRITERI MOTIVAZIONALI	Metodo di attribuzione del punteggio
		1.4 Parco mezzi	1	1.4.1	Parco mezzi	1	D	Verrà valutato positivamente il concorrente che avrà dettagliato il parco mezzi in relazione alle tipologie di mezzi impiegati, agli accessori aggiuntivi offerti, alle motorizzazioni con particolare riguardo al sistema delle manutenzioni.	Metodo aggregativo-compensatore
		1.5 Potenziamento o residuo	2	1.5.1	Aumento della frequenza del residuo nella zona peri-urbana e nella zona a case sparse da 1/15 a 1/7	2	Q	Verrà attribuito il punteggio massimo all'operatore che avrà offerto il servizio così come proposto.	Attribuzione del punteggio al concorrente che avrà offerto il servizio
		1.6 Coerenza del piano di assorbimento con l'attuale organico	4	1.6.1	Coerenza del piano di assorbimento con l'attuale organico	4	D	Verrà valutata la coerenza del piano di assorbimento del personale uscente in coerenza con l'organizzazione dei servizi proposta, con l'impiego e l'utilizzo di personale amministrativo e di coordinamento. Il dettaglio del personale che si intende impiegare (CCNL, % di part-time, livello, mansione e declaratoria, utilizzo esclusivo per il Comune, ruoli dei responsabili di cantiere e dei responsabili di commessa, etc) e la spiegazione dell'organizzazione con particolare attenzione alle declaratorie proposte saranno gli elementi di valutazione.	Metodo aggregativo-compensatore
		1.7 Raccolta del verde	0,25	1.7.1	Fornitura di carrellati da 240 litri a chi usufruisce del servizio del verde	0,25	Q	Verrà attribuito il punteggio massimo all'operatore che avrà offerto il servizio così come proposto.	Attribuzione del punteggio al concorrente che avrà offerto il servizio
		1.8 Raccolta dei pannolini	1,25	1.8.1	Raccolta dei pannolini presso ospedali, case di cura e asili con frequenza specifica di 2/7	1,25	Q	Verrà attribuito il punteggio massimo all'operatore che avrà offerto il servizio così come proposto.	Attribuzione del punteggio al concorrente che avrà offerto il servizio
			0,25	1.8.2	Fornitura di sacchi o contenitori rigidi per pannolini alle utenze che hanno attivato il servizio	0,25	Q	Verrà attribuito il punteggio massimo all'operatore che avrà offerto il servizio così come proposto.	Attribuzione del punteggio al concorrente che avrà offerto il servizio
2. QUALITÀ COMPLESSIVA DELLA PROPOSTA DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE ALLE UTENZE	18	2.1 Specifiche del piano di comunicazione e sensibilizzazione	7	2.1.1	Dettaglio ed efficacia del piano di comunicazione	4	D	Verrà valutata la qualità di articolazione e l'efficacia degli strumenti proposti in riferimento alle finalità dell'appalto, alla chiarezza e alla coerenza dello sviluppo temporale delle azioni proposte con l'evoluzione del sistema di gestione per il primo anno e per gli anni successivi al primo.	Metodo aggregativo-compensatore
				2.1.2	Dettaglio ed efficacia del sistema di coinvolgimento delle utenze non residenti	0,5	D	Verrà valutato il dettaglio del programma di sensibilizzazione delle utenze non residenti con particolare riguardo agli strumenti da utilizzare per il coinvolgimento attivo di queste utenze	Metodo aggregativo-compensatore
				2.1.3	Completezza delle modalità di censimento delle utenze, distribuzione dei kit e delle attrezzature alle utenze	1	D	Verrà valutata la proposta più dettagliata nel specificare le modalità operative attraverso cui il gestore procederà al censimento delle utenze, alla distribuzione dei kit e delle nuove attrezzature con le relative tempistiche e tecnologie impiegate	Metodo aggregativo-compensatore
				2.1.4	Completezza del cronoprogramma operativo per l'avvio dei servizi	1	D	Verrà valutata la proposta più dettagliata nel specificare le modalità operative attraverso cui il gestore procederà a tutta la fase di avvio dei servizi con specifiche programmazioni cadenzate	Metodo aggregativo-compensatore
				2.1.5	Supporto alle attività di controllo e affiancamento alla Polizia Locale per operazioni di controllo nei rifiuti abbandonati o presso utenze già segnalate per comportamenti non conformi	0,5	Q	Verrà attribuito il punteggio massimo al gestore che avrà offerto il numero maggiore di ore di affiancamento.	Metodo proporzionale, con attribuzione di un coefficiente, variabile tra zero e uno
		2.2 Sviluppo di un programma di compostaggio domestico e di comunità	6	2.2.1	Capacità di organizzazione e contestualizzazione delle attività da svolgere per organizzare la campagna di sensibilizzazione alla pratica del compostaggio domestico	2	D	Verrà valutata la completezza tecnica della proposta in riferimento alle specifiche attività proposte	Metodo aggregativo-compensatore
				2.2.2	Capacità di organizzazione e contestualizzazione delle attività da svolgere per organizzare la campagna di sensibilizzazione pratica del compostaggio collettivo	3	D	Verrà valutata la completezza tecnica della proposta in riferimento alle specifiche attività proposte	Metodo aggregativo-compensatore
				2.2.3	Dettaglio ed efficacia del sistema di incentivazione del compostaggio domestico presso le zone "a case sparse"	1	D	Verrà valutato il dettaglio del programma di incentivazione del compostaggio domestico attraverso l'articolazione di strumenti di sensibilizzazione quali: incontri di formazione, gruppi di lavoro e workshop	Metodo aggregativo-compensatore
		2.3 Controlli nei servizi di raccolta	3	2.3.1	Videotrappole di sorveglianza	2	Q	Verrà attribuito il punteggio massimo (2) all'operatore che avrà offerto 4 videotrappole, il punteggio pari ad 1 a quello che ne avrà offerte 2.	Attribuzione del punteggio al concorrente che avrà offerto il servizio
				2.3.2	Descrizione del software e dell'hardware delle videotrappole	1	D	Verrà valutata la qualità delle videotrappole in riferimento alla gestione dei punti di filmato in cui si individuano eventuali trasgressori, alla risoluzione delle videotrappole, alla possibilità di spostarle sul territorio e camuffarle.	Metodo aggregativo-compensatore

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESO	n.	SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESO	TIPO	CRITERI MOTIVAZIONALI	Metodo di attribuzione del punteggio
		2.4 Altre	2	2.4.1	Sviluppo di un sistema KAYT (informazione puntuale) di messaggistica istantanea, anche tramite app, in grado di comunicare puntualmente con le utenze.	1	Q	Verrà attribuito il punteggio massimo all'operatore che avrà offerto il servizio così come proposto.	Attribuzione del punteggio al concorrente che avrà offerto il servizio
				2.4.2	Raccolta al piano per diversamente abili ed anziani della raccolta ingombranti al piano	1	Q	Verrà attribuito il punteggio massimo all'operatore che avrà offerto il servizio così come proposto.	Attribuzione del punteggio al concorrente che avrà offerto il servizio
3. ATTIVITA' DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI IN OTTICA RIFIUTI ZERO	7,25	3.1 Attività di prevenzione e riduzione	7,25	3.1.1	Offerta e gestione di centri del riuso	4	Q	Verrà attribuito il punteggio massimo (4 punti) all'operatore che avrà offerto 2 centri del riuso, il punteggio pari a 2 a quello che ne avrà offerto 1.	Attribuzione del punteggio al concorrente che avrà offerto il servizio
				3.1.2	Potenziamento del servizio di raccolta degli abiti usati	1	Q	Verrà attribuito il punteggio massimo all'operatore che avrà offerto il servizio di raccolta domiciliare degli abiti usati da attivarsi mediante prenotazione con frequenza mensile.	Attribuzione del punteggio al concorrente che avrà offerto il servizio
				3.1.3	Raccolta delle cassette di plastica da grossi produttori e presso i mercati	0,25	Q	Verrà valutata la completezza tecnica della proposta in riferimento alle specifiche attività proposte	Attribuzione del punteggio al concorrente che avrà offerto il servizio
				3.1.4	Attività di riduzione dello spreco alimentare	0,25	D	Verrà valutata la completezza tecnica della proposta in riferimento alle specifiche attività proposte	Metodo aggregativo-compensatore
				3.1.5	Supporto e finanziamento all'acquisto delle attrezzature alle scuole dotate di cucina per l'impiego di stoviglie riutilizzabili.	0,25	D	Verrà valutata la completezza tecnica della proposta in riferimento alle specifiche attività proposte	Metodo aggregativo-compensatore
				3.1.6	Collaborazione con associazioni per la messa a disposizione di spazi al fine della creazione di punti di riparazione (repair café) di oggetti al fine di riutilizzarli	0,25	D	Verrà valutata la completezza tecnica della proposta in riferimento alle specifiche attività proposte	Metodo aggregativo-compensatore
				3.1.7	Attività legate ai temi dell'ecologia durante giornate ecologiche, eventi e sagre.	0,25	D	Verrà valutata la completezza tecnica della proposta in riferimento alle specifiche attività proposte	Metodo aggregativo-compensatore
				3.1.8	Conduzione di campagne periodiche sul RUR	0,25	D	Verrà valutata la completezza tecnica della proposta in riferimento alle specifiche attività proposte	Metodo aggregativo-compensatore
				3.1.9	Campagne promozionali di pannolini lavabili	0,25	D	Verrà valutata la completezza tecnica della proposta in riferimento alle specifiche attività proposte	Metodo aggregativo-compensatore
				3.1.10	Ulteriori attività ed azioni previste nell'ambito della prevenzione e riduzione in un'ottica "Rifiuti Zero"	0,5	D	Verrà valutata la consistenza complessiva delle migliorative proposte all'interno del progetto tecnico in riferimento alla capacità ridurre gli sprechi e massimizzare le raccolte differenziate.	Metodo aggregativo-compensatore
4. SERVIZI MIGLIORATIVI PROPOSTI	9	4.1 Completezza delle migliorative proposte	9	4.1.1	Implementazione di un piano foglie per 3 mesi articolato nel seguente modo: 2 squadre impiegate per 2 volte a settimana per 6,33 ore con automezzo specificatamente previsto per la raccolta delle foglie con capienza del cassone minima di 3 mc.	2	Q	Verrà attribuito il punteggio massimo all'operatore che avrà offerto il servizio così come proposto.	Attribuzione del punteggio al concorrente che avrà offerto il servizio
				4.1.2	Implementazione di un piano spazzamento supplementare per i 3 mesi che vanno dal 15 giugno al 15 settembre articolato nel seguente modo: 2 squadre impiegate per 2 volte a settimana per 6,33 ore con automezzi elettrici.	2	Q	Verrà attribuito il punteggio massimo all'operatore che avrà offerto il servizio così come proposto.	Attribuzione del punteggio al concorrente che avrà offerto il servizio
				4.1.3	Incremento della distanza già ricompresa nel canone per i trasporti il secco residuo	2	Q	Maggiorazione della distanza già ricompresa nel canone d'appalto oltre i 110 km di raggio	Metodo proporzionale, con attribuzione di un coefficiente, variabile tra zero e uno
				4.1.4	Incremento della distanza già ricompresa nel canone per i trasporti il rifiuto organico e per il verde	2	Q	Maggiorazione della distanza già ricompresa nel canone d'appalto oltre i 150 km di raggio	Metodo proporzionale, con attribuzione di un coefficiente, variabile tra zero e uno

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESO	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESO	n.	SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PESO	TIPO	CRITERI MOTIVAZIONALI	Metodo di attribuzione del punteggio
				4.1.5	Consistenza e qualità delle migliorative proposte non già ricomprese nei punti precedenti	1	D	Verrà valutata la consistenza complessiva delle migliorative proposte all'interno del progetto tecnico in riferimento alla capacità di integrazione dei servizi previsti nel Capitolato. Le migliorative proposte dovranno essere riassunte in una specifica tabella.	Metodo aggregativo-compensatore
TOTALE PUNTEGGI	80		80			80			

17.1.1. Relativamente all'**offerta tecnica**, il punteggio complessivo di **80 punti** sarà ripartito sulla base degli elementi di cui ai **Criteri valutativi** del presente Disciplinare di Gara.

Nella colonna TIPO:

- identificati con la **lettera D** vengono individuati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
- identificati con la **lettera Q** vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

Per i criteri qualitativi - discrezionali cui è assegnato un punteggio “D” nella colonna “TIPO” della tabella in base al metodo aggregativo - compensatore attraverso l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σn = sommatoria.

I coefficienti per la valutazione V(a) verranno così determinati:

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa - discrezionali, come sopra individuati, gli stessi vengono determinati attraverso la media dei coefficienti provvisori, variabili da 0 a 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Per rendere omogenea l’attribuzione dei coefficienti provvisori alle diverse offerte, si è deciso di prevedere i giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; a ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione al singolo criterio di un coefficiente così come di seguito determinato:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE	MOTIVAZIONE
Ottimo	1,00	Offerta ben strutturata, che sviluppa in modo completo, chiaro, preciso ed approfondito l’oggetto/argomento richiesto con proposte ed elementi qualificanti che apportano valore aggiunto alla soluzione
Buono	0,80	Offerta adeguata, che sviluppa l’oggetto/argomento in modo chiaro ed esaustivo
Discreto	0,60	Offerta pertinente, che sviluppa l’oggetto/argomento in maniera parziale e/o senza completo approfondimento
Sufficiente	0,40	Offerta accettabile con alcuni aspetti riguardanti il criterio poco strutturati e non adeguatamente analizzati
Insufficiente	0,20	Offerta mediocre e non sufficientemente sviluppata
Assente/irrelevante	0,00	Offerta carente, troppo generica ed inadeguata o del tutto assente

I coefficienti V(a)_i definitivi sono dunque moltiplicati per il peso attribuito al singolo parametro.

- i coefficienti determinati secondo quanto sopra specificato saranno arrotondati alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

Per il criterio quantitativo. A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio identificato dalla colonna “TIPO” della tabella con la lettera “Q”, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo proporzionale, in rapporto alla migliore offerta considerata.

Riparametrazione

Al fine di non alterare i rapporti stabiliti tra i pesi attribuiti ai criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli attribuiti ai criteri di natura quantitativa, qualora nessun concorrente ottenga, in relazione all’Offerta Tecnica, un punteggio pari al peso complessivo dell’Offerta Tecnica medesima, si procederà ad effettuare, la cd. riparametrazione dei punteggi, assegnando il peso totale previsto per l’Offerta Tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all’intera Offerta Tecnica.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

ART. 18 – OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta è prevista per il giorno **12/07/2022** alle **ore 10:00**, presso gli uffici della SUA.CS e vi potranno partecipare, nei limiti delle disposizioni ancora in vigore in relazione all’emergenza COVID-19, i legali rappresentanti/procuratori degli Operatori Economici oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Gli Operatori Economici interessati, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, possono prendere

evidenza delle risultanze dei lavori della stazione appaltante, attraverso l'Area Personale della Piattaforma di e-procurement, visualizzando le singole fasi di gara.

Ove dovessero permanere le misure di prevenzione attualmente disposte in relazione all'emergenza COVID-19, le sedute pubbliche si svolgeranno con accesso da remoto e senza la presenza fisica degli operatori economici, che potranno seguire lo svolgimento delle medesime sedute esclusivamente attraverso il portale telematico della Provincia di Cosenza per la gestione delle gare.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il Portale Appalti.

La commissione procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la Commissione procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio previsto dall'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assegnando un termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine perentorio assegnato per la regolarizzazione della documentazione comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- in caso di proposta di esclusione trasmette al Rup del Comune i verbali di gara per i successivi adempimenti di competenza (provvedimento di esclusione);

Trattandosi di procedura interamente telematica, saranno attivate sedute virtuali, previa comunicazione ai partecipanti. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara attraverso avvisi pubblicati sulla Piattaforma.

ART. 19 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice, o seggio di gara, è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, nominati dalla Stazione Appaltante così per come previsto dalla normativa e dal regolamento di funzionamento della Stazione Appaltante stessa. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte, ove richiesto (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Le eventuali proposte di esclusione contenute nei verbali delle sedute di gare, verranno opportunamente trasmessi al Rup per i successivi adempimenti di competenza dello stesso (provvedimenti di esclusione).

ART. 20 - APERTURA DELLE BUSTE A, B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

20.1 Nella prima seduta di gara la commissione giudicatrice (o il RUP o il seggio di gara istituito ad hoc) accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio
- d) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

20.2 Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa in seduta pubblica, la commissione

giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nei precedenti paragrafi del presente disciplinare.

In una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte all'articolo 13 del presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio su offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a inoltrare al RUP la documentazione di gara comunicando, eventualmente, le anomalie.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

ART. 21 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Il RUP non procederà alla richiesta delle giustificazioni per la verifica della congruità in caso di offerte pervenute pari o inferiori a tre (art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.).

ART.22 – CAM CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 13/02/2014, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

ART.23 – CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

23.1 Clausola sociale

Al fine di salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, nei limiti di compatibilità, con la propria pianificazione ed organizzazione di impresa in riferimento al fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, si obbliga, in conformità a quanto

specificato nelle Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" (Deliberazione A.N.AC. 13/2/2019 n. 114), ad assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 42 della legge 28 giugno 2012 n. 92, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda, e ad utilizzare prioritariamente qualora disponibile, il personale che risulta direttamente impiegato dall'appaltatore uscente nell'erogazione del servizio oggetto di appalto. Tale obbligo si intende esteso al personale che, al momento del subentro del nuovo aggiudicatario, si trovi in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco ex legge 300/1970, garantendone l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro. Qualora l'appaltatore sia una cooperativa, il personale da assorbire non può essere obbligato ad associarsi alla cooperativa medesima. Il personale in questione è quello risultante dall'elenco che contiene il riferimento al numero di lavoratori impiegati e, con riferimento a ciascuno di essi, al contratto collettivo di lavoro applicato, all'inquadramento giuridico ed economico, all'orario settimanale. I nominativi dei lavoratori indicati nel suddetto elenco saranno comunicati all'aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali. L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato nel Capitolato speciale d'Appalto dalla Stazione Appaltante. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico. In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare le condizioni fin qui illustrate per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari ed allegare all'Offerta tecnica il "Piano di assorbimento del personale" come riportato all'art. 15 del presente Disciplinare, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, equivale a mancata accettazione della clausola sociale la quale, a sua volta, costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, con conseguente esclusione dalla gara. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione dei rimedi previsti dalla legge nonché quelli previsti negli atti di gara.

23.2 ULTERIORI PRESCRIZIONI

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Corigliano-Rossano e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [indicare il link dove è possibile leggere i predetti documenti].

ART.24 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e la SUA trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente paragrafo del presente disciplinare, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Committente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'aggiudicatario ed il secondo classificato, a comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara, dovranno produrre, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta scritta che verrà inviata dalla Stazione appaltante, la seguente documentazione:

- ✓ copie autentiche di bilanci, se società di capitali, o dichiarazioni IVA, per ogni altro tipo di società, con relative note di deposito presso gli enti competenti. In luogo delle predette copie autentiche possono essere prodotte semplici copie purché accompagnate da dichiarazione, corredata da fotocopia del documento di identità, in data utile, con cui il legale rappresentante attesti sotto la propria responsabilità che le stesse siano in tutto e per tutto conformi agli originali depositati presso gli Enti competenti;
- ✓ certificati rilasciati da Enti pubblici o privati per servizi eseguiti nell'ultimo triennio (come da dichiarazione resa in sede di gara);

✓ la certificazione rilasciata dall'Ente destinatario del servizio deve contenere esplicita indicazione dell'importo, data e tipologia del servizio effettuato e, in caso di servizi svolti per i Comuni, del numero di abitanti serviti, relativi al triennio 2019–2020–2021. Qualora tali soggetti non dovessero produrre, in tutto o in parte, la predetta documentazione, ovvero la stessa non comprovasse le dichiarazioni rese in sede di gara, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 7 del presente disciplinare e si procederà, riconvocata la Commissione di gara, alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione provvisoria, previa determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta.

ART.25 - AVVERTENZE PER L'AGGIUDICATARIO

L'ente provvederà all'accertamento dell'assenza di provvedimenti di esclusione temporanea dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, nel caso previsto dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, nonché alla comprova di quanto dichiarato in via sostitutiva nella documentazione amministrativa; all'accertamento dell'inesistenza a carico dell'aggiudicatario di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 159/2011 e s.m.i..

L'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione necessaria per la stipula del successivo contratto, tra cui:

- la garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. In caso di aggiudicazione con un ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
Per le associazioni temporanee di impresa ed i consorzi ordinari di concorrenti vale quanto indicato dall'art. 128, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
- Il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle prestazioni appaltate sottoscritto su tutte le pagine dal Legale Rappresentante.
- Firmare il piano dei rifiuti urbani assimilati e suoi allegati ivi compresi il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e il verbale di cooperazione e coordinamento allegato allo stesso, nonché fornire le dichiarazioni indicate nel documento unico preventivo di valutazione dei rischi di interferenze.
- Dichiarazione inerente i dati previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Indicazione del domicilio a tutti gli effetti del contratto solo nel caso sia diverso da quello della sede legale.
- Indicazione della sede operativa e dei relativi recapiti (telefono, fax e PEC).
- Indicazione del nominativo del Responsabile Tecnico designato e del suo recapito telefonico e documentazione comprovante il possesso dei requisiti minimi indicati nell'art. 11 del C.S.A
- Elenco dell'organico aziendale in cui siano evidenziati:
 - i nominativi ed i recapiti telefonici dei titolari dell'azienda;
 - l'elenco dei mezzi da impiegarsi nei servizi compresi nel presente appalto indicando distintamente il tipo, la targa, la data di immatricolazione, il numero di contrassegno, la tara (in funzione delle condizioni di impiego), la portata massima, l'autorizzazione ad operare per lo specifico servizio, eventuali optional;
 - indicazione delle eventuali password di accesso per la consultazione via web dei dati relativi agli spostamenti degli automezzi e di eventuali altri mezzi proposti in sede di gara;(se trattasi di raggruppamento o consorzio non ancora costituito) la documentazione relativa all'avvenuta costituzione.

Si precisa che sia la cauzione definitiva che le polizze assicurative di cui sopra dovranno essere tassativamente redatte in conformità agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n.123 del 12 marzo 2004. Non saranno accettate garanzie fideiussorie e coperture assicurative non rispondenti ai requisiti previsti dagli schemi tipo contenuti nell'allegato al predetto decreto ministeriale.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla verifica, ai sensi dell'art.16 bis introdotto dalla legge n.

2/2009 di conversione del D.L. 185/2008, della posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Si ricorda che tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, diritti di segreteria, ivi compresi quelli di cui alla Legge 604/62 e s.m.i., bolli e tasse ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

La stipulazione del contratto avverrà nella Sede Comunale.

Qualora la documentazione prescritta non dovesse pervenire entro il termine sopra stabilito o il contratto non venisse stipulato entro il termine previsto dalla Stazione appaltante per ritardi imputabili all'aggiudicatario, il Comune potrà dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria e facendo carico all'aggiudicatario decaduto di tutti i danni che potranno derivare alla Stazione appaltante per la ritardata esecuzione dei servizi o per l'eventuale maggior costo del servizio rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione, e potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore si applica integralmente l'art. 110 del D. Lgs n. 50/2016.

ART. 26 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il RUP, nominato con determinazione del Settore Ambiente ed Energia n. 90 del 14/04/2022 R.G. n. 647 ai sensi dell'art. 31 del Codice, Geom. Carmine Grispio i cui riferimenti sono indicati in premessa. Tel. 0983-8915123 – pec: ambiente.coriglianorossano@asmepec.it

ART. 27 - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il TAR Calabria rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.

I dati personali saranno trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Reg. (UE) 2016/679. Il titolare del trattamento dei dati è il del Comune, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore.

ART. 29 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, come modificata dalla L. n. 217 del 17/12/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 30 - ALTRE INFORMAZIONI

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (art. 40 del D. Lgs 50/2016).

Il concorrente autorizza la Città di Corigliano - Rossano, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 e dell'art. 79, art.50 del D.lgs 50/2016 - la facoltà di "accesso agli atti", alla presa visione degli atti di gara e a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, in quanto in essa non è ravvisabile alcun segreto tecnico o commerciale da tutelare; L'Amministrazione potrà comunicare i dati raccolti ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 che ne facciano richiesta, nonché agli Enti previdenziali e assistenziali ed agli organi dell'autorità amministrativa e giudiziaria per l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 e ad ogni normativa vigente inerente e conseguente la materia oggetto dell'appalto, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti di pubbliche forniture.

I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla gara, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente disciplinare, dal bando di gara, dal C.S.A. e da tutti i restanti

documenti di gara, nessuno escluso.

Per ogni controversia relativa alle procedure di affidamento delle prestazioni in appalto, si rimanda a quanto previsto dagli artt. 206, 207, 208, 209 e 210 del D. Lgs. 50/2016.

Il direttore dell'esecuzione del contratto sarà nominato dal Comune di Corigliano – Rossano.

ART. 31 - ACCESSO GLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016, l'accesso agli atti è differito:

- ✓ in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la pre-sentazione delle medesime;
- ✓ in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
- ✓ in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Il presente disciplinare di gara (e il bando di gara) è stato pubblicato, come per legge:

Il bando è stato inviato alla GUUE in data 01/06/2022

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^a Serie Speciale Contratti Pubblici n. 66 dell'8/06/2022;

Piattaforma Anac <https://simog.anticorruzione.it/AVCP>

Sul sito del MIT <https://www.serviziocontrattipubblici.it/SCPSA>

Sul BUR Calabria all'indirizzo: <http://burc.regione.calabria.it>

Sul Sito Internet del **Comune di Corigliano-Rossano** all'indirizzo <https://www.comunecoriglianorossano.eu/>

All'albo Pretorio della **Provincia di Cosenza** all'indirizzo: www.provincia.cs.it/albopretorio

Sul Portale Appalti della **SUA.CS** all'indirizzo: <https://gare.provincia.cs.it>

Su n. 2 quotidiani a diffusione locale

Su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale

Corigliano-Rossano, 31/05/2022

Il Responsabile del Servizio

Dott. Giuseppe Calabrò

Il Dirigente del Settore Affari Generali

Dott. Antonio Le Fosse